

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di agosto 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni.....	2
Espropriazione di beni a favore del demanio dello Stato – applicabilità del regime di esenzione dalle imposte indirette.....	2
Comunicazione dei dati e delle fatture emesse – Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78.	3
Attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010.....	3
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.	5
IVA – Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.	17



Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni.

Con Provvedimento del 19 settembre 2018, n. prot. 215450/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 19 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, da utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dal titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Il punto 3 del Provvedimento stabilisce le modalità per la presentazione telematica della dichiarazione.

In particolare, il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, deve essere presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Espropriazione di beni a favore del demanio dello Stato – applicabilità del regime di esenzione dalle imposte indirette.

Con Risoluzione 19 settembre 2018, n. 66/E, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti formulati da soggetti che, nell'ambito della procedura espropriativa di aree necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche, agiscono in veste di concessionari dello Stato.

In particolare, è stato chiesto se, per gli atti di esproprio in cui tali soggetti agiscono come concessionari delegati, mentre il beneficiario della procedura è il Demanio dello Stato, possa trovare applicazione il regime di esenzione da imposta di registro, di cui all'articolo 57, comma 8, del D.P.R. n. 131/1986 (TUR).

In particolare, la norma su citata prevede l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti di esproprio e di cessione volontaria, posti in pendenza di una procedura espropriativa, qualora l'espropriante o l'acquirente sia lo Stato.

A parere dell'Agenzia, il riferimento allo Stato della qualifica di espropriante ovvero acquirente, consente di ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'esenzione *de qua* anche le procedure di esproprio laddove l'ente espropriante sia un soggetto diverso dallo Stato, purché, in tali ipotesi, il trasferimento del diritto di proprietà sui beni espropriati avvenga direttamente e immediatamente a favore del Demanio dello Stato.

Di conseguenza, limitatamente agli atti di espropriazione attuati dai concessionari delegati, ad esito dei quali lo Stato risulta essere l'acquirente dei beni espropriati, potrà trovare applicazione il regime di esenzione dall'imposta di registro, previsto dall'articolo 57, comma 8, del TUR.



In relazione ai medesimi trasferimenti, l'Amministrazione finanziaria ha altresì chiarito che non sono dovute neanche le imposte ipotecaria e catastale, ciò ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3, del D.Lgs. n. 347/1990 (TUIC), che prevedono la non assoggettabilità a tali imposte delle formalità e delle volture "eseguite nell'interesse dello Stato".

Inoltre, per le medesime operazioni, non saranno dovute né l'imposta di bollo né le tasse ipotecarie, trovando applicazione l'esenzione prevista rispettivamente dall'art. 22 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e dall'art. 19 del TUIC.

Comunicazione dei dati e delle fatture emesse – Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78.

Con Risoluzione n. 68/E del 21 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello formulato da un Comune che gestisce direttamente il servizio idrico integrato e provvede, trimestralmente ad emettere bollette-fatture ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze n. 370/2000, per l'addebito di quanto dovuto dagli utenti per la somministrazione di acqua, depurazione e servizio di fognatura.

In particolare, l'istante ha chiesto di sapere se tali bollette devono essere inserite nella "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" (cd. "Spesometro") prevista dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010.

A riguardo, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito innanzitutto che, stante il disposto dell'art. 1 del D.M. n. 370/2000, le bollette emesse per l'addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo.

Tanto premesso, l'Agenzia ha, quindi, concluso che sussiste l'obbligo di comunicazione, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi, poiché in questo caso hanno la valenza di fatture a tutti gli effetti.

Attuazione dell'art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010.

Con Provvedimento dell'8 ottobre 2018, n. prot. 237975/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate l'8 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità con cui



sono messe a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti, ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Nel punto 1.2 del Provvedimento esaminato vengono riportati i dati contenuti nelle comunicazioni inviate ai contribuenti, ovvero:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- c) codice atto;
- d) totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti dei consumatori finali, comunicate dal contribuente ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010;
- e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

Il successivo punto 2 stabilisce le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni.

Il punto 2.1 specifica che l'Agenzia delle Entrate trasmette la predetta comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell'elenco INI – PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'invio è effettuato per posta ordinaria.

Il successivo punto 2.2 precisa che la comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono, altresì, consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale".

Nel punto 3 del Provvedimento in commento viene specificato che il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Infine, nel punto 5 viene stabilito che il contribuente può regolarizzare errori o omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando in tal modo della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.



Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

Con Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018, sono state approvate disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

In particolare, il Titolo I, Capo I, del Decreto in esame, contiene “Disposizioni in materia di pacificazione fiscale”.

L’art. 1 è rubricato “Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione”.

In particolare, il comma 1 del citato art. 1 stabilisce che il contribuente, presentando un’apposita dichiarazione, può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro la data di entrata in vigore del Decreto in esame (24 ottobre 2018) e relativi a:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali e ritenute;
- imposte sostitutive;
- IRAP;
- imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE;
- imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero – IVAFE;
- imposta sul valore aggiunto.

Oggetto di definizione sono esclusivamente i PVC per i quali, al 24 ottobre 2018, non è ancora stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997.

Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto in esame prevede che le dichiarazioni di regolarizzazione devono essere presentate entro il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e devono riguardare violazioni relative a periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973) e dell’IVA (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972), anche tenuto conto del raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009.

Ai sensi del successivo comma 3, nella dichiarazione di regolarizzazione non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.

Il comma 4 dell’art. 1 del Decreto esaminato disciplina l’ipotesi di PVC consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR; in tale ipotesi la dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti al fine di regolarizzare le imposte dovute sui



maggiori redditi di partecipazione agli stessi imputabili.

Il successivo comma 5 stabilisce che la regolarizzazione avviene versando, entro il 31 maggio 2019, le sole maggiori imposte (senza sanzioni né interessi) relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta oggetto del verbale.

Il successivo comma 7 prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Con riferimento ai versamenti successivi, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 218/1997, con un massimo venti rate trimestrali di pari importo; è, inoltre, esclusa la compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

I successivi commi 8 e 9 dispongono che in caso di mancato perfezionamento della procedura, l'ufficio competente procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate nel PVC, con la precisazione che i termini di decadenza, per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015, sono prorogati di due anni.

L'art. 2 del D.L. n. 119/2018 è rubricato "Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento".

In particolare, il comma 1 prevede che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro l'entrata in vigore del Decreto in esame (24 ottobre 2018), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme dovute a titolo di sole imposte, senza sanzioni ed interessi, entro il termine di trenta giorni dalla predetta data oppure, ovvero se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, che residua dopo l'entrata in vigore del presente Decreto.

Il successivo comma 2 dell'art. 2 prevede la definizione delle somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera *-bis*) del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 24 ottobre 2018, con il pagamento delle sole maggiori imposte ivi quantificate entro trenta giorni dalla predetta data.

Il comma 3 dell'art. 2 del Decreto Legge in esame consente, invece, di definire gli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 218/1997, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del Decreto in esame, con il versamento, in unica soluzione o della prima rata, delle somme dovute a titolo di sole imposte, entro venti giorni decorrenti dal 24 ottobre 2018.

Il successivo comma 4 stabilisce che la definizione agevolata di cui ai commi precedenti si



perfeziona con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione o della prima rata, entro i termini indicati nei commi medesimi.

Gli importi dovuti possono essere rateizzati ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 218/1997, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Non è consentita la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Ai sensi del successivo comma 6, sono escluse dall'ambito di applicazione della norma gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-*quater* del D.L. n. 167/1990.

Il comma 7 prevede che tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi.

Il successivo comma 8 stabilisce che saranno adottate ulteriori disposizioni attuative con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Dogane.

L'art. 3 del D.L. n. 119/2018 è rubricato "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione".

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni né gli interessi di mora, con il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo:

- delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;
- delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Ai sensi del successivo comma 2, nell'ipotesi di pagamento rateale, le scadenze saranno 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di pagamento rateale, saranno dovuti interessi, a decorrere dal 1° agosto 2019, al tasso del 2 per cento annuo.

Il comma 5 dell'art. 3, stabilisce che il debitore, per aderire alla definizione agevolata, deve presentare, entro il 30 aprile 2019, all'agente della riscossione apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet, scegliendo altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.



Il successivo comma 6 precisa che nella predetta dichiarazione il debitore dovrà, inoltre, assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Detti giudizi saranno sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione e fino all'integrale pagamento delle somme dovute.

Ed invero, l'estinzione del giudizio sarà subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione, che dovrà essere attestato dalla produzione di tutti i versamenti eseguiti.

Il comma 7 dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018 dispone che la dichiarazione di adesione già presentata potrà essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione che determinerà, oltre la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione, anche

- l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la condizione di "non inadempienza" e, quindi, di "regolarità" del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi di imposta di cui all'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 e ai fini della verifica della morosità da ruolo prevista in caso di pagamenti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Il successivo comma 11 dispone che l'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, deve comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché, nell'ipotesi di scelta del pagamento dilazionato, l'ammontare delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il comma 12 elenca le modalità di pagamento delle somme dovute (domiciliazione sul conto corrente; bollettini precompilati; sportelli dell'agente della riscossione).

Il comma 13 prevede che, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese per effetto della stessa presentazione della definizione agevolata sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Il successivo comma 14 precisa che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il totale dovuto, la definizione è inefficace e ripartono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di



dichiarazione.

Peraltro, in tale ipotesi, i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero; il pagamento non potrà più essere rateizzato.

Il comma 16 stabilisce che sono esclusi dalla definizione agevolata in parola i debiti correlati a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie ovvero per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Il successivo comma 17 prevede che per le sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada la definizione agevolata potrà riguardare i soli interessi.

Il comma 19 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti.

Il comma 21 dell'art. 3 del Decreto in esame prevede che l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute in virtù della definizione agevolata di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2018 (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018) determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme da eseguirsi in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Sulle predette somme sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

Il successivo comma 22 consente, in ogni caso, di procedere al pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, delle rate differite ai sensi del comma 21.

Infine, il comma 25 prevede che possono essere definiti sulla base delle disposizioni di cui sopra anche i debiti relativi a carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni di definizione agevolata:

- di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 193/2016, con riferimento alle quali il debitore non ha effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute;
- di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 148/2017, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute.



L'art. 4 del D.L. n. 119/2018 è rubricato "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

In particolare, il comma 1 prevede l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto in commento) fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata prevista dall'art. 3 del Decreto in esame.

A riguardo, nel successivo comma 2 viene specificato che:

- le somme versate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto esaminato restano definitivamente acquisite;
- le somme versate dalla data di entrata in vigore del Decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

L'art. 6 del D.L. n. 119/2018 è rubricato "Definizione agevolata delle controversie tributarie".

Più precisamente, l'art. 6, comma 1, consente di definire in modo agevolato le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

La definizione avviene a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Per valore della lite si intende, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il comma 2 dell'art. 6 in esame prevede che, allorquando l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo



grado.

Il successivo comma 3 stabilisce che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

Il comma 4 precisa che la definizione in esame si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente Decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Ai sensi del successivo comma 5, non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il comma 6 dell’art 6 in esame stabilisce che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2019. Nell’ipotesi di somme complessivamente dovute di importo superiore ai mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali.

Il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Il comma 7 stabilisce che nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, il perfezionamento della definizione è subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute.

Il successivo comma 8 prevede che per ciascuna controversia deve essere presentata, entro il 31 maggio 2019, una distinta domanda e deve essere effettuato un distinto versamento. Per autonoma controversia si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il comma 9 afferma che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo



alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Il comma 10 stabilisce che le controversie definibili sono sospese solo a seguito di apposita istanza al giudice con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale ultima data il contribuente deposita presso il giudice adito copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Il successivo comma 11 sancisce che, per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, che scadono tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 luglio 2019.

Il comma 12 stabilisce che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020. Esso è impugnabile entro sessanta giorni dinnanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Il successivo comma 13 dispone che il processo si estingue con decreto presidenziale in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse.

Il comma 14 prevede che la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche nei confronti degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non è più pendente.

Il comma 15 fa rinvio a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'attuazione delle norme esaminate.

Infine, il comma 16 dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie tributarie in cui è parte il medesimo ente.

L'art. 8 del Decreto Legge n. 119/2018 reca disposizioni volte alla definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'art. 62-*quater* del D.Lgs. n. 504/1995.

La predetta disposizione normativa stabilisce che la definizione agevolata è effettuata con il versamento di un importo pari al 5 per cento dell'imposta dovuta e non versata e che non sono dovuti né interessi, né sanzioni.

L'art. 9, è rubricato "Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale".



In particolare, il comma 1 prevede che i contribuenti possono presentare all'Agenzia delle Entrate, fino al 31 maggio 2019, una dichiarazione integrativa speciale, con cui correggere errori o omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.

La norma prevede che l'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo ai fini delle imposte predette e, comunque, di non oltre il 30 per cento di quanto dichiarato.

Nell'ipotesi di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito d'imposta per perdite di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

Il successivo comma 2 stabilisce che sul maggior imponibile oggetto di integrazione, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

- un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul maggiore imponibile IRPEF o IRES, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;
- l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, determinata sulla base del rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili, ed il volume d'affari dichiarato, tenendo anche in conto l'esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali. Nell'ipotesi in cui non è possibile determinare l'aliquota media troverà applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16 del D.P.R. n. 633/1972.

Il successivo comma 3 prevede che i contribuenti devono:

- inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle Entrate, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore dell'esaminato Decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento;
- provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; il versamento potrà inoltre essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo, in



tale ipotesi il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 30 settembre 2019.

Il comma 4 prevede che, nell'ipotesi in cui i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme dovute, la dichiarazione integrativa speciale diviene titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati. Oltre alle somme non corrisposte saranno, altresì, recuperati gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate.

Il successivo comma 5 dispone che nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui all'art. 8 e 84 del TUIR.

Inoltre, la predetta dichiarazione non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

Il comma 7 dispone che la dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente.

La procedura in parola non è esperibile se il contribuente non ha presentato tutte le dichiarazioni fiscali che aveva l'obbligo di presentare per gli anni d'imposta dal 2013 al 2016, e se la richiesta è presentata dopo che il medesimo ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie.

Il successivo comma 8 statuisce che la procedura esaminata non può, inoltre, essere avviata dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonché per i redditi prodotti in forma associata di cui all'art. 5 del TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Infine, il comma 11 prevede che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale nonché le ulteriori disposizioni attuative della disposizione normativa analizzata.

Il Titolo I, Capo II, del Decreto in esame, contiene "Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario"



In particolare, l'art. 10 del Decreto in esame è rubricato "Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica".

In particolare, il comma 1 dell'art. 10 citato inserisce all'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015, secondo periodo, la disposizione secondo cui per il primo semestre del periodo d'imposta 2019:

- non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto, ma comunque nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale);
- si applicano sanzioni con riduzione dell'80 per cento quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre successivo.

Il successivo art. 11, rubricato "Disposizioni di semplificazioni in materia di emissione delle fatture", modifica l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972:

- al comma 2, dopo la lettera g), è inserita la lettera *g-bis*), secondo cui la fattura deve contenere tra le altre informazioni anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente "la fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6".

Il comma 2 dell'art. 11 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni al 1° luglio 2019.

L'art. 12 del Decreto n. 119/2018, rubricato "Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse", apporta modifiche all'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che ora dispone che il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Il successivo art. 13 del D.L. n. 119/2018, rubricato "Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti", modifica l'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 abrogando l'obbligo di numerare progressivamente le fatture di acquisto ricevute.

L'art. 14, rubricato "Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA", integra l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998, che ora prevede che il cessionario/committente può computare in detrazione l'IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile; ciò a condizione che la fattura sia ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.



La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo: in tal caso l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento.

L'art 17, è rubricato "Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi".

In particolare, il comma 1 del predetto art. 17 apporta modifiche all'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 che ora prevede che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate), memorizzano elettronicamente e trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri; di conseguenza gli stessi soggetti sono esonerati dagli obblighi di registrazione di cui all'art. 24, comma 1, del suddetto decreto n. 633;
- la predetta disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Per il periodo di imposta 2019 il regime di cui sopra resta opzionale.

La disposizione normativa esaminata prevede, altresì, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale potranno essere dettati specifici esoneri degli adempimenti in esame.

L'art. 17 introduce, inoltre, nel predetto art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, i commi *6-quater* e *6-quinquies*.

La prima delle due nuove disposizioni normative prevede che i soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, possono adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante gli strumenti e i canali telematici oggi utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Il successivo comma *6-quinquies* prevede la concessione, per gli anni 2019 e 2020, di un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti attraverso i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il tetto massimo di contributo erogabile è pari ad euro 250 in caso di acquisto e ad euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

L'art. 20 del D.L. 119/2018 è rubricato "Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari



Cooperativi”.

In particolare, la norma integra le disposizioni recate dall’art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972, concernente la definizione dei vincoli finanziario, economico e organizzativo necessari al fine di costituire un gruppo IVA.

Pertanto, il comma 1 dell’art. 20 in esame inserisce:

- nell’art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972 la disposizione secondo cui il vincolo finanziario si considera esistente anche tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti al Gruppo bancario di cui all’art. 37-bis del D.Lgs. n. 385/1993;
- nel comma 2 dell’art. 70-septies del D.P.R. n. 633/1972, la disposizione secondo cui nel Gruppo bancario cooperativo il rappresentante del gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 37-bis da ultimo citato.

IVA – Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Con Circolare n. 19/E del 31.10.2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alla disciplina del Gruppo IVA, introdotta nel nostro ordinamento con la Legge di Bilancio 2017 (art. 1 comma 24 e ss. L. 232/2016), con finalità semplificatorie e antiabuso.

In particolare la Legge su citata ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972, dopo l’art. 70, il Titolo V-bis, costituito dagli artt. da 70-bis a 70-duodecies, che recano la disciplina del Gruppo IVA.

Preliminarmente la Circolare ha ricordato che il Gruppo IVA si pone come autonomo soggetto passivo di imposta, titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, con un proprio numero di partita iva e una propria iscrizione al VIES.

La sua costituzione è facoltativa, con la conseguenza che i soggetti legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi possono scegliere se partecipare tutti a un Gruppo IVA oppure non dare vita affatto al soggetto passivo di imposta unico.

La Circolare in esame ha poi fornito chiarimenti in merito ai requisiti soggettivi necessari alla costituzione del Gruppo IVA, agli effetti della costituzione del Gruppo e alle vicende modificative ed estintive del Gruppo medesimo.

Con riguardo ai requisiti soggettivi richiesti per la costituzione del Gruppo IVA, l’Agenzia ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 70-bis del D.P.R. n. 633/1972, la stessa è riservata ai soggetti



passivi di imposta di cui agli artt. 4 e 5 dello stesso Decreto n. 633.

Ciò comporta che non possono partecipare al Gruppo IVA, ad esempio, gli enti non commerciali per le attività istituzionali svolte, i consorzi con rilevanza interna, le holding pure, ecc.

Peraltro l'Agenzia ha precisato che, ai fini dell'ingresso nel Gruppo, la soggettività passiva è condizione necessaria ma non sufficiente.

Infatti, l'art. 70-bis, richiede anche che tutti i partecipanti siano stabiliti nel territorio dello Stato, escludendo, pertanto, dalla disciplina in parola le sedi e le stabili organizzazioni all'estero.

Il regime in esame è applicabile a tutti i settori di attività economica; di conseguenza possono aderire al Gruppo IVA anche le società di gestione del risparmio e le società costituite nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.

Di contro, a tutela della possibilità di soddisfazione delle ragioni creditorie dell'Erario, sono esclusi dal regime in esame i soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché i soggetti in liquidazione ordinaria e quelli la cui azienda sia oggetto di sequestro giudiziario.

La Circolare in esame si è poi soffermata ad esaminare i vincoli, finanziario, economico e organizzativo (art. 70-ter, D.P.R. n. 633/1972), che devono legare i soggetti che intendono optare per la costituzione del Gruppo IVA.

I suddetti vincoli devono permanere durante l'intero periodo di esistenza del Gruppo stesso.

Il citato art. 70-ter, per ragioni di semplificazione, assegna una preminenza al vincolo di carattere finanziario, stabilendo infatti che, sussistendo il suddetto vincolo si presumono esistenti anche quello economico ed organizzativo.

La predetta presunzione può tuttavia essere superata mediante presentazione di apposita istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della L. n. 212/2000.

L'interpello può avere la finalità, rispettivamente, di escludere determinati soggetti dal Gruppo IVA, ovvero di farli rientrare nel perimetro dello stesso.

A tale riguardo al Circolare in esame ha precisato che l'interpello ha funzione probatoria e può essere presentato anche prima dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA.

L'interpello va presentato dal rappresentante del Gruppo e dal soggetto passivo di imposta rispetto al quale si vuole dimostrare la insussistenza o la sussistenza di uno dei vincoli. Per la regolare



presentazione dell'interpello è necessario che lo stesso sia sottoscritto dal legale rappresentante di entrambi i soggetti indicati.

Per ragioni di semplificazione, la Circolare in esame ha precisato che, al fine di agevolare valutazioni complessive, è ammessa la presentazione di un'unica istanza di interpello per la esclusione/inclusione di più soggetti passivi di imposta da un medesimo Gruppo IVA.

Nel secondo capitolo della Circolare in commento, sono stati esaminati tutti gli adempimenti iniziali cui sono tenuti i contribuenti interessati alla costituzione del Gruppo IVA, nonché le vicende successive alla costituzione del Gruppo medesimo.

Gli aspetti analizzati hanno riguardato, preliminarmente, la dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA, il cui modello, così come indicato nella prima parte della presente *tax news letter*, è stato approvato con Provvedimento 19 settembre 2018, n. 215450.

La Circolare ha ricordato che, a regime, ai fini della costituzione del Gruppo IVA la dichiarazione, se presentata entro il 30 settembre di ogni anno esplica i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, se presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno esplica i suoi effetti a decorrere dal secondo anno successivo a quello di presentazione.

Tuttavia, in sede di prima applicazione, per l'anno 2019, la dichiarazione esplicherà i suoi effetti se presentata entro il 15 novembre 2018.

L'opzione non può essere effettuata per comportamento concludente e, una volta esercitata, è vincolante per un triennio.

Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino all'eventuale revoca.

La Circolare si è soffermata, inoltre, ad affrontare le problematiche connesse alle opzioni, da esercitare all'atto della costituzione del Gruppo, per la separazione delle attività e per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti.

Il terzo capitolo della Circolare è dedicato agli effetti che derivano dall'esercizio dell'opzione per il Gruppo IVA, il più importante dei quali è rappresentato dalla circostanza che gli aderenti al Gruppo perdono l'autonoma soggettività ai fini IVA e si costituisce un nuovo soggetto d'imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES.

A tale ultimo riguardo la Circolare in esame ha precisato che, alla data di efficacia del Gruppo, i partecipanti, se inclusi nel VIES, verranno automaticamente esclusi da tale elenco; di conseguenza,



dopo la cessazione o revoca del Gruppo, ciascun partecipante dovrà nuovamente iscriversi al VIES.

Ulteriori effetti conseguenti alla costituzione del Gruppo IVA, analizzati dalla Circolare in commento attengono:

- al regime IVA delle operazioni interne al Gruppo;
- alla corretta imputazione, sempre ai fini IVA, delle operazioni rese o ricevute dal Gruppo;
- alle eccedenze di crediti antecedenti alla partecipazione al Gruppo;
- ai rapporti tra casa madre e *branches* membri del Gruppo IVA;
- alla decadenza dei regimi IVA attivati dai partecipanti prima della costituzione del Gruppo;
- all'utilizzo del *plafond* dei partecipanti ai fini dello *status* di esportatore abituale del Gruppo

Con specifico riferimento al rapporto tra il regime dello *split payment* e Gruppo IVA, l'Agenzia ha chiarito che, qualora il Gruppo comprenda uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina della scissione dei pagamenti, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo.

In virtù della partecipazione al Gruppo, l'Agenzia ritiene, infatti, che siano venuti meno i requisiti soggettivi che giustificavano l'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti.

Peraltro, la normativa di riferimento, ossia l'art. 17-ter, del D.P.R. n.633/1972, non include tra i soggetti destinatari dello *split payment* il Gruppo IVA.

L'ultima parte della Circolare in esame è dedicata all'analisi degli adempimenti e responsabilità che gravano in capo al Gruppo IVA.

Nell'ambito del Gruppo assume un ruolo di primo piano il rappresentante, individuato *ope legis* nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti il controllo finanziario, chiamato ad assolvere tutti gli adempimenti imputabili al soggetto collettivo d'imposta.

Nell'ipotesi in cui tale soggetto non possa esercitare l'opzione (ad esempio, perché è una holding di mero godimento), il ruolo di rappresentante è attribuito al partecipante titolare del volume d'affari IVA o dell'ammontare di ricavi (ai fini delle imposte dirette) più elevato nell'anno precedente la costituzione del Gruppo.

La Circolare si è soffermata, inoltre, sui seguenti aspetti procedurali:

- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- registrazione delle fatture, liquidazione e versamenti dell'imposta;
- divieto di compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo;
- comunicazioni periodiche IVA;



- rimborsi IVA;
- separazione delle attività e dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti;
- opzione per l'applicazione separata dell'IVA in relazione ad alcune attività esercitate.

Infine, relativamente alla responsabilità nell'ambito del Gruppo, il Documento di prassi esaminato ha fornito i seguenti chiarimenti.

In particolare, come indicato dall'art. 70-*octies* del D.P.R. n. 633, il rappresentante del Gruppo è il responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.

Sussiste, tuttavia, una responsabilità solidale in capo ai soggetti partecipanti al Gruppo medesimo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito dell'attività di liquidazione e controllo.

Da ciò discende, conclude l'Agenzia, che l'Amministrazione finanziaria potrà recuperare gli importi non versati dal rappresentante del Gruppo, rivolgendosi a ciascun partecipante per il recupero del dovuto.

